

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1997, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze
(VISCO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

col Ministro della sanità
(BINDI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

col Ministro degli affari esteri
(DINI)

e col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»
(V. *Stampato n. 2793*)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 1997
(V. *Stampato Camera n. 4354*)

*modificato – nella parte stralciata (V. *Stampato Camera n. 4354-quinquies*) –
dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1998*

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

... *Omissis* ...

Art. 43.

*(Disposizioni in materia finanziaria
e contabile)*... *Omissis* ...

2. Con l'osservanza dei criteri e principi direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall'articolo 5 della predetta legge n. 94 del 1997 nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. Con l'osservanza **dei principi e dei criteri** direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e **acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997**, possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto **legislativo 7 agosto 1997, n. 279**, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti **legislativi** previsti dall'articolo 6, comma 4, della **citata** legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. **Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94».**

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e **gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77**, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci **ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94**. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

2. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale e, per le leggi riportate dalla tabella di cui

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla lettera c), per ciascuno degli anni ivi considerati;».

3. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «e, ove le norme vigenti lo prevedano espressamente, per un periodo pluriennale determinato dalla tabella stessa che indica ciascuna delle quote annuali del bilancio pluriennale, la quota complessiva rimanente e l'anno di termine del rifinanziamento;».

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), le leggi vigenti da definanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalle leggi collegate alla legge finanziaria per il 1999, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni.

... *Omissis* ...